

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (80)903

Vol. 1980/0282

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 903 def.

Bruxelles, 22 dicembre 1980

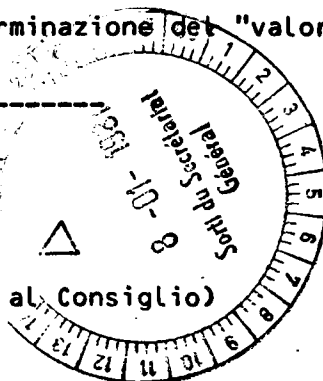
Progetto di
DECISIONE DEL COMITATO MISTO

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del "valore in dogana"

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione della decisione del comitato misto CEE- Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del "valore in dogana"

(presentati dalla Commissione al Consiglio)



COM(80) 903 def.

RELAZIONE

In taluni casi, le norme di origine richiedono che il valore di prodotti provenienti da paesi terzi e che entrano nella fabbricazione di un prodotto non superi una determinata aliquota del prezzo franco fabbrica di tale prodotto. Il valore dei prodotti di paesi terzi da prendere in considerazione è definito nell'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo n. 3 degli accordi CEE-EFTA come "il loro valore in dogana al momento dell'importazione". La nota 6 dell'allegato I del protocollo n. 3 definisce il valore in dogana nel seguente modo :

" Per "valore in dogana" si intende quello definito nella convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 ". Questa convenzione è stata sostituita dall'"accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, concluso a Ginevra il 12 aprile 1979. "

Per quanto riguarda la Comunità, il suddetto accordo è entrato in vigore il 1° luglio 1980 in virtù del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio (G.U. n. L 134/80). I paesi dell'EFTA lo porranno in vigore il 1° gennaio 1981. E' pertanto necessario modificare come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1981, la seconda parte della nota esplicativa :

" Per "valore in dogana" si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979. "

In linea di massima, tale modifica non può comportare conseguenze economiche riguardo alle norme di origine.

Il progetto di modello di decisione, qui allegato, che dovrà essere adottato da ciascun Comitato misto, comprende la modifica che è stata concordata in merito, previa discussione con gli esperti doganali degli Stati membri.

.../...

Si propone al Consiglio di adottare tale progetto, che stabilisce la posizione comune della Comunità, al fine di destinarlo ai Comitati misti CEE-EFTA.

Per motivi di chiarezza di presentazione e per evitare doppioni, si allega altresì un modello di proposta di regolamento del Consiglio di applicazione delle decisioni del Comitato misto.

Proposta di regolamento del Consiglio (CEE) n. relativo all'applicazione della decisione n. del comitato misto CEE- (1) che modifica il prodotollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del "valore in dogana".

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

consideranto che un accordo tra la Comunità economica europea e (2) (3), è stato firmato il (4) ed è entrato in vigore il (5);

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di detto accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione n. che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di prendere in considerazione il mutamento del metodo internazionale di determinazione del "valore in dogana";

considerando che bisogna applicare nella Comunità le predetta decisione;

-
- (1) Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera
 - (2) La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica portoghese, il Regno di Svezia, la confederazione svizzera
 - (3) Austria, Svezia, Svizzera : GU L 300 del 31.12.1972
Finlandia : GU L 328 del 28.11.1973
Norvegia : GU L 171 del 27.6.1973
Islanda, Portogallo : GU L 301 del 31.12.1972
 - (4) Austria, Islanda, Portogallo, Svezia, Svizzera : 22 luglio 1972
Norvegia : 14 maggio 1973
Finlandia : 5 ottobre 1973
 - (5) Austria, Portogallo, Svezia, Svizzera : 1° gennaio 1973
Islanda : 1° aprile 1973
Norvegia : 1° luglio 1973
Finlandia : 1° gennaio 1974

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e (1)
sono applicabili nella Comunità le decisioni n. /79 del
Comitato misto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica di Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera.

Il Comitato misto

DECISIONE N. /79 DEL COMITATO MISTO
del

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del "valore in dogana"

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la (1) firmato a Bruxelles il (2),

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, ed in particolare l'articolo 28,

considerando che la nota esplicativa 6 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" a ai metodi di cooperazione amministrativa deve essere modificata in seguito all'adozione dell'"accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio", concluso a Ginevra il 12 aprile 1979, che prevede un nuovo metodo internazionale per la determinazione del "valore in dogana, che sostituisce quello che figura attualmente nella

convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950;

DECIDE :

.../...

(1) La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica di Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera.

(2) Austria, Islanda, Portogallo, Svezia, Svizzera : 22 luglio 1972
Norvegia : 14 maggio 1973
Finlandia : 5 ottobre 1973

Articolo 1

Il testo della nota esplicativa 6, secondo comma, del protocollo n. 3, è sostituito dal seguente testo :

" Per "valore in dogana", si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato misto

Il Presidente